



COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 33 del 30/03/2015

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **trenta** del mese di **marzo**, con inizio alle ore 13,30, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
prof. Francesco TRICASE	<i>Sindaco</i>	x	
geom. Giovanni Bianco	<i>Vice Sindaco</i>		x
dott.ssa Cinzia Valerio	<i>Assessore</i>	x	
p.i. Antonio Campanella	<i>Assessore</i>	x	
rag. Giovanni Romanazzi	<i>Assessore</i>	x	
arch. Maurizio Tommaso Pace	<i>Assessore</i>	x	
		5	1

Partecipa il Segretario Generale dott. Gerardo Gallicchio

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, ha anticipato al 31 marzo 2015 l'obbligo, previsto dall'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'utilizzo della fattura elettronica nei rapporti economici tra gli enti locali e i fornitori;
- l'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale (CAD), ha istituito l'indice ufficiale delle pubbliche amministrazioni (IPA);
- l'articolo 11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000 ha disposto le regole tecniche per la realizzazione e la gestione dell'indice ufficiale delle pubbliche amministrazioni (IPA);
- l'articolo 6, comma 5, del decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della pubblica amministrazione e della semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55 dispone che le pubbliche amministrazioni provvedano al caricamento sull'indice telematico delle pubbliche amministrazioni (IPA) dei propri uffici preposti al ricevimento delle fatture elettroniche;
- l'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dispone che i pagamenti delle fatture per le transazioni commerciali il cui debitore sia una pubblica amministrazione debbano essere effettuati entro trenta giorni dal ricevimento della fattura;
- l'articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, al fine di evitare ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, dispone che:
 - anche gli enti locali adottino le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;
 - il funzionario dell'ente locale che adotta provvedimenti che comportano l'assunzione di impegni di spesa deve accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, la pubblica amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;
 - anche allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali; per gli enti locali, i rapporti dell'analisi e della revisione delle procedure di spesa sono allegati alle relazioni previste nell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- l'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 dispone l'obbligo della tenuta del registro unico delle fatture nel quale le fatture devono essere annotate entro dieci giorni dal ricevimento; il registro unico delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile;
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 sono state emanate le regole tecniche in materia di conservazione dei documenti informatici, comprese le fatture elettroniche;
- con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014 sono state pubblicate le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto;
- l'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 disciplina la fase della liquidazione della spesa;
- il regolamento comunale di contabilità puntualizza le modalità con le quali il responsabile del servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, provvede alla liquidazione delle fatture;

DATO ATTO CHE le misure organizzative richieste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 al fine di garantire la tempestività dei pagamenti dell'ente locale sono rinvenibili dal vigente regolamento comunale di contabilità;

CONSIDERATO CHE:

- ✓ al fine di ottimizzare la gestione contabile attinente alla fattura elettronica e massimizzare l'efficienza operativa conseguente a tale gestione contabile è opportuno procedere, integrando le misure organizzative già presenti, a una riorganizzazione delle attività dell'Ente, soprattutto inerenti al cosiddetto "ciclo passivo", ovvero il flusso gestionale-economico-informativo costituito
 - dall'ordine dell'ente locale;
 - dal documento di trasporto;
 - dalla fattura;
 - dalle attività di verifica che devono precedere il pagamento;
 - dal mandato di pagamento.
- ✓ allo scopo di raggiungere l'ottimizzazione e la massimizzazione di cui al punto precedente è necessario fornire i necessari indirizzi operativi ai responsabili dei settori dell'ente;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la convenzione di tesoreria;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta oggetto di deliberazione;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta oggetto di deliberazione;

CON VOTI favorevoli unanimi legalmente resi;

DELIBERA

- 1) di prendere atto che, anche ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il responsabile del settore finanziario è preposto anche alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica;
- 2) di prendere atto che il responsabile del settore finanziario effettua costantemente l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle risorse in bilancio;
- 3) di dare atto che con atto del Sindaco verranno nominati i responsabili della conservazione dei documenti informatici e delle fatture elettroniche, di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 recante le regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
- 4) di dare atto che i responsabili della conservazione dei documenti informatici potranno delegare, sotto la propria responsabilità, in tutto o in parte, lo svolgimento delle proprie attività ad uno o più soggetti che, per competenza ed esperienza, garantiscano la corretta esecuzione delle operazioni ad essi delegati; i responsabili della conservazione garantiscono comunque la vigilanza sull'operato degli eventuali delegati;
- 5) di prendere atto che l'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dispone che i pagamenti delle fatture per le transazioni commerciali il cui debitore sia una pubblica amministrazione debbano essere effettuati entro trenta giorni dal ricevimento della fattura;
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 47, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 deve essere inviata al Ministero dell'interno una certificazione attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente; tale certificazione deve essere pubblicata anche sul sito internet del Comune;
- 7) di approvare, al fine di ottimizzare la gestione contabile attinente alla fattura elettronica e massimizzare l'efficienza operativa conseguente a tale gestione contabile, anche ai fini dell'aggiornamento delle misure organizzative richieste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e dell'analisi e della revisione delle procedure di spesa richieste dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, le seguenti disposizioni:

SEZIONE I. DISPOSIZIONI CONTABILI (IMMEDIATAMENTE IN VIGORE):

a) entro dieci giorni dal ricevimento, la fattura deve essere annotata nel registro unico delle fatture di cui all'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, riportando:

- ❖ il codice progressivo di registrazione;
- ❖ il numero di protocollo in entrata;
- ❖ il numero della fattura;
- ❖ la data di emissione della fattura;
- ❖ il nominativo del creditore;
- ❖ il codice fiscale del creditore;
- ❖ l'oggetto della fornitura;
- ❖ l'importo fatturato al netto dell'IVA;
- ❖ l'aliquota e l'importo dell'IVA;
- ❖ eventuali altri oneri inseriti in fattura;
- ❖ l'importo fatturato al lordo dell'IVA;
- ❖ l'eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune;
- ❖ la scadenza della fattura;
- ❖ il numero dell'impegno di spesa comunicato ai sensi dell'articolo 191, comma 1, 2° periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ❖ il codice identificativo gara (CIG) di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010, se obbligatorio;
- ❖ il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge n. 3/2003, se obbligatorio;
- ❖ eventuali altre informazioni necessarie;

b) dal momento della registrazione della fattura, essa è già disponibile, in formato telematico, al responsabile del settore che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) entro cinque giorni dalla messa a disposizione di cui alla precedente lettera b), il responsabile del servizio di cui all'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, effettua le verifiche previste dall'articolo 35, comma 32, del decreto-legge n. 223/2006 e di cui all'articolo 118, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e, in caso le verifiche abbiano dato esito positivo, provvede alla liquidazione della fattura, qualora la fornitura o la prestazione fatturate siano conformi a quanto ordinato; in caso di non conformità, ovvero di mancato esito positivo delle altre verifiche, nello stesso termine di cinque giorni dalla messa a disposizione, il responsabile del servizio di cui all'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 comunica telematicamente tale mancata conformità al responsabile del settore finanziario e contemporaneamente al fornitore che ha emesso la fattura;

d) entro cinque giorni dalla liquidazione di cui alla precedente lettera c), il settore finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

sulla liquidazione e, in caso di esito positivo dei controlli e dei riscontri, viene emesso il mandato di pagamento delle fatture liquidate; nel caso in cui il pagamento presenti un importo superiore a 10.000 euro, il settore finanziario procede anche alla verifica prevista dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; nel caso in cui i controlli, i riscontri e le verifiche effettuate dal settore finanziario non abbiano avuto un esito positivo, il settore finanziario informa telematicamente e immediatamente il responsabile del settore che ha liquidato la fattura;

- e) entro due giorni dall'emissione del mandato di pagamento, il mandato stesso viene trasmesso alla tesoreria comunale;

SEZIONE II. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE:

- f) il referente per la fatturazione elettronica è il responsabile del settore finanziario; tutti gli altri settori comunali collaborano con il settore finanziario al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati nella presente deliberazione;
- g) gli uffici destinatari delle fatture elettroniche sono tutti i settori dell'ente, nel rispetto della macrostruttura vigente; il responsabile del settore finanziario provvede ad aggiornare i dati presenti sull'indice ufficiale delle pubbliche amministrazioni (IPA) di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale (CAD) e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000, inserendo gli uffici destinatari delle fatture elettroniche come sopra individuati, ottenendo così i relativi codici uffici univoci ed associando sull'IPA tali uffici con il servizio di fatturazione elettronica;
- h) il responsabile del settore finanziario sceglie il canale ritenuto più opportuno, nell'interesse dell'ente, ai sensi del punto 3 dell'allegato B del D.M. n. 55/2013, quale modalità di trasmissione delle fatture elettroniche dal Sistema di Interscambio agli uffici destinatari delle fatture, curando che tale opzione sia inserita nella scheda dell'IPA relativa alla fatturazione elettronica per il Comune di Castellana Grotte;
- i) il responsabile del settore finanziario adotta tempestivamente tutte le misure necessarie al fine di integrare il sistema informativo contabile comunale con gli applicativi infrastrutturali del Sistema di Interscambio;
- j) il settore finanziario e i responsabili di settore dell'ente procedono al censimento di tutti i contratti in essere e comunicano ai rispettivi fornitori il codice ufficio univoco assegnato dall'IPA necessario per trasmettere correttamente le fatture elettroniche;
- k) il responsabile del settore finanziario e il responsabile della conservazione delle fatture elettroniche adottano tutte le misure necessarie al fine di assicurare un efficace ed efficiente sistema di conservazione delle fatture elettroniche medesime, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 recante le regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

- l) il responsabile della conservazione può optare per un sistema di conservazione delle fatture elettroniche presso terzi, scegliendo un conservatore accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 e dell'articolo 44-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- m) il manuale di conservazione, descritto dall'articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 recante le regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, predisposto dal responsabile della conservazione (tenendo in considerazione anche il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, recante le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali dei documenti informatici), trasmesso per eventuali suggerimenti al conservatore accreditato scelto ai sensi della precedente lettera m), sarà approvato con una apposita deliberazione di Giunta comunale;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili dei settori dell'ente, al fine di dare massima ed immediata attuazione alle suddette disposizioni;
- 9) di pubblicare le presenti disposizioni sul sito internet dell'ente;
- 10) di dare mandato al responsabile del settore finanziario di vigilare sul rispetto delle disposizioni contabili e organizzative sopra elencate;
- 11) di dare atto che il presente deliberato sostituisce ogni altra diversa disposizione già adottata in materia di fatturazione elettronica;
- 12) di dare altresì atto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso possa proporre ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) di Bari al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE,

con separata votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, autorizzando l'immediata esecuzione degli adempimenti conseguenti, stante l'urgenza di provvedere.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Castellana Grotte, 26/03/2015

Il Responsabile del Settore
f.to *dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi*

Parere di regolarità contabile: favorevole

Castellana Grotte, 26/03/2015

Il responsabile del Settore
f.to *dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi*

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale
dott. Gerardo Gallicchio

Registro albo n:581

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 15/04/2015 al 30/04/2015.

Castellana Grotte, 15 Aprile 2015

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

La presente deliberazione:

- è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;
- è divenuta esecutiva il giorno 30/03/2015 in quanto:
 - x dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 15 Aprile 2015

Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia